



REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“S.P. DAMIANO”

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via Filippo Mordani, 5 – 48121 RAVENNA
Tel. +39(0)544.212081 – Fax +39(0)544.217707
Cod.Min.: RAIC824004 – C.F. 92080720391
Distretto Scolastico n° 40

E-mail: RAIC824004@ISTRUZIONE.IT – Legalmail: RAIC824004@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Secondaria Di Primo Grado

Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 09/10/2014
con delibera n. 27

Art. 1 finalità e principi

Il presente Regolamento attua le disposizioni del **D.P.R. 21 Novembre 2007, n° 235**, delle **direttive ministeriali del 15 Marzo e del 30 Novembre 2007** e in conformità del DPR n° 249/1998. Recepisce inoltre le linee di indirizzo della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 “Scuola e legalità”, per cui: “la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento.

Il regolamento d’Istituto integra il presente regolamento per quanto riguarda le norme di comportamento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno secondo criteri di proporzionalità e gradualità delle sanzioni.

Art. 2 Statuto degli studenti e delle studentesse – Diritti

S T A T U T O D E G L I S T U D E N T I E D E L L E S T U D E N T E S S E

Lo statuto è costituito da articoli che prendono in considerazione i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti, la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione del documento stesso. Con tale documento si intende ridefinire la scuola come “luogo di formazione e di educazione mediante lo studio”, luogo privilegiato per “l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”. In accordo con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, si pone attenzione alla qualità delle relazioni internazionali all’interno della comunità scolastica; per poter realizzare le proprie finalità, la vita della comunità scolastica, si dovrà basare sul rispetto reciproco, sulla pari dignità, sulla valorizzazione delle caratteristiche dei singoli, nel “ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale”. (dallo Statuto degli studenti della scuola secondaria D.P.R. 24.06.1998 n.249)

DIRITTI

- 1) Lo studente ha diritto a una formazione culturale che lo rispetti e lo valorizzi anche attraverso l’orientamento.
- 2) Lo studente ha diritto al rispetto della sua identità nella garanzia della pluralità delle idee.
- 3) Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartiene pur nella salvaguardia dei principi della Costituzione Italiana.
- 4) Lo studente ha diritto alla solidarietà fra i componenti della scuola ed alla riservatezza.
- 5) Lo studente ha diritto all’informazione delle norme che regolano la scuola.
- 6) Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente, volta ad attivare il processo di autovalutazione.
- 7) Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento intesa come rispetto dei ritmi di ciascuno.
- 8) Lo studente ha diritto ad un ambiente che favorisca la crescita integrale della persona e a un servizio educativo-didattico qualificato.
- 9) Lo studente ha diritto a iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio.
- 10) Lo studente ha diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti.

Art. 3 Statuto degli studenti e delle studentesse – Doveri

DOVERI

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di tutte le discipline.
- 2) Gli studenti sono tenuti a contenere il numero delle assenze, limitandolo ai casi di effettiva necessità.
- 3) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei compagni, di tutto il personale della scuola e del capo d'Istituto lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi.
- 4) Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza fissate dal regolamento d'Istituto.
- 5) Gli studenti sono tenuti a partecipare alla vita della scuola rispettando le opinioni altrui.
- 6) Gli studenti sono tenuti ad accettare qualsiasi individuo, senza fare distinzione di origine, di cultura, di aspetto fisico, di sesso.
- 7) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, il materiale ed i sussidi scolastici ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.
- 8) Gli studenti sono tenuti a collaborare per mantenere accogliente l'ambiente scolastico.
- 9) Gli studenti non devono usare espressioni volgari e offensive e non devono bestemmiare.

Art. 4 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti – mancanze lievi

Mancanze lievi	Sanzioni (previste per tutte le mancanze lievi)	Organo competente
a) Ritardi non giustificati	Dopo <u>un</u> rimprovero verbale, il docente sanziona la mancanza con un'ammonizione scritta sul diario/quaderno comunicazioni inviata alla famiglia, come richiesta di collaborazione. Contestualmente annota sul registro di classe quanto segue: <u>“Inviata nota alla famiglia di.....”</u>	Docente della prima ora
b) Mancanza del materiale didattico e mancato rispetto delle consegne a casa e a scuola	Annotazione sul registro personale. Dopo due annotazioni il docente sanziona la mancanza con un'ammonizione scritta sul diario/quaderno comunicazioni inviata alla famiglia, come richiesta di collaborazione. Contestualmente annota sul registro di classe quanto segue: <u>“Inviata nota alla famiglia di.....”</u>	Docente interessato
c) Assenze non giustificate	Il docente sanziona la mancanza con un'ammonizione scritta sul	Coordinatore di classe

	diario/quaderno comunicazioni inviata alla famiglia, come richiesta di collaborazione. Contestualmente annota sul registro di classe quanto segue: <u>“Inviata nota alla famiglia di.....”</u>	
d) Disturbo dell’attività didattica	Il docente sanziona la mancanza con un’ammonizione scritta sul diario/quaderno comunicazioni inviata alla famiglia, come richiesta di collaborazione. Contestualmente annota sul registro di classe quanto segue: <u>“Inviata nota alla famiglia di.....”</u>	Docente interessato
e) Uso di linguaggio inadeguato al contesto.	Il docente sanziona la mancanza con un’ammonizione scritta sul diario/quaderno comunicazioni inviata alla famiglia, come richiesta di collaborazione. Contestualmente annota sul registro di classe quanto segue: <u>“Inviata nota alla famiglia di.....”</u>	Docente interessato

Art. 5 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti – mancanze gravi

Mancanze gravi	Sanzioni	Organo competente
a) Ritardi reiterati (almeno uno alla settimana) anche se giustificati	Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori Nel caso in cui permangano comportamenti scorretti, si procede con la segnalazione al DS e con la convocazione della famiglia in presidenza.	Coordinatore di classe
b) Assenze non giustificate reiterate (almeno una alla settimana)	Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori Nel caso in cui permangano comportamenti scorretti, si procede con la segnalazione al DS e con la convocazione della famiglia in presidenza.	Coordinatore di classe e DS
c) Reiterate mancanze del materiale e mancato rispetto delle consegne a casa e a	Nota sul registro di classe con nota informativa alla famiglia. Se non si ottengono risultati	Docente interessato

scuola (Oltre tre mancanze)	positivi convocazione dei genitori	
d) Reiterato disturbo dell'attività didattica	Nota sul registro di classe con nota informativa alla famiglia. Se non si ottengono risultati positivi convocazione dei genitori	Docente interessato
e) Incuria verso il materiale proprio e altrui e gli ambienti scolastici	Nel caso del singolo alunno: nota sul registro di classe con informativa alla famiglia. Nel caso del gruppo classe: attività socialmente utile, in accordo con le famiglie	Per il singolo alunno: il docente. Per il gruppo classe: il Consiglio di classe
e) Lancio di oggetti/ atteggiamenti esuberanti di tipo fisico (spintoni, lotta, sgambetti.....)	Nota sul registro di classe con nota informativa alla famiglia. Se non si ottengono risultati positivi convocazione dei genitori	Docente presente addetto alla sorveglianza
f) Cellulari e apparecchi elettronici non autorizzati tenuti accesi in ambito scolastico	Nota sul registro di classe con fonogramma alla famiglia. Se non si ottengono risultati positivi convocazione dei genitori.	Docente presente addetto alla sorveglianza

L'accertamento delle circostanze aggravanti alle mancanze gravi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per le mancanze gravissime di cui all'Art. 3

Art. 6 Comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti – mancanze gravissime

Mancanze gravissime	Sanzioni	Organo competente
a) Uso di linguaggio scurrile e offensivo lesivo della dignità altrui	Considerate sia le circostanze aggravanti che le attenuanti, per la mancanze gravissime il Consiglio di Classe potrà irrogare sanzioni quali l'allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni; per più di 5 giorni e fino a 15; per oltre 15 giorni la delibera sarà presa dal Consiglio d'Istituto) e/o la non ammissione agli scrutini e all'Esame di Stato.	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
b) Danneggiamento del materiale proprio e altrui e degli ambienti scolastici	Ove si riscontri danneggiamento di materiali e ambienti, si procede con la nota sul registro di classe, con la segnalazione al DS ed eventualmente con il risarcimento pecuniario da	Consiglio di classe

	<p>parte della famiglia, pari alle effettive spese sostenute dall'istituzione scolastica o comunale danneggiata. Nell'impossibilità di individuare un responsabile, l'entità del danno è ripartita in parti uguali tra gli studenti della classe/istituto. In alternativa è prevista la riparazione del danno da parte dei genitori</p>	
c) Atteggiamenti aggressivi di tipo fisico e di tipo psicologico	<p>Considerate sia le circostanze aggravanti che le attenuanti, per la mancanza gravissime il Consiglio di Classe potrà irrogare sanzioni quali l'allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni; per più di 5 giorni e fino a 15; per oltre 15 giorni la delibera sarà presa dal Consiglio d'Istituto), e/o la non ammissione agli scrutini e all'Esame di Stato.</p>	<p>Consiglio di classe Consiglio d'Istituto</p>
d) Introduzione di oggetti e sostanze pericolose all'interno dell'istituto	<p>Docente presente addetto alla sorveglianza avviserà immediatamente il DS. Considerate sia le circostanze aggravanti che le attenuanti, per la mancanza gravissime il Consiglio di Classe potrà irrogare sanzioni quali l'allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni; per più di 5 giorni e fino a 15; per oltre 15 giorni la delibera sarà presa dal Consiglio d'Istituto), e/o la non ammissione agli scrutini e all'Esame di Stato.</p>	<p>Consiglio di classe Consiglio d'Istituto</p>
e) Furto di oggetti altrui o di materiale scolastico	<p>Si procede con la nota sul registro di classe, con la segnalazione al DS ed eventualmente con il risarcimento pecuniario da parte della famiglia, pari alle effettive spese sostenute dalla parte lesa. Nell'impossibilità di individuare un responsabile, la questione sarà portata all'attenzione dei</p>	<p>Consiglio di classe Consiglio d'Istituto</p>

	<p>rappresentanti dei genitori per condividere la modalità di intervento.</p> <p>Considerate sia le circostanze aggravanti che le attenuanti, per la mancanza gravissime il Consiglio di Classe potrà irrogare sanzioni quali l'allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni; per più di 5 giorni e fino a 15; per oltre 15 giorni la delibera sarà presa dal Consiglio d'Istituto).</p>	
f) Deliberato utilizzo di cellulari e altri apparecchi elettronici non autorizzati in ambito scolastico	<p>Considerate sia le circostanze aggravanti che le attenuanti, oltre al fonogramma alla famiglia il Consiglio di Classe potrà irrogare sanzioni quali l'allontanamento dalle lezioni (fino a 5 giorni)</p>	<p>Docente presente, che avviserà telefonicamente la famiglia. Consiglio di classe</p>

Art. 7

Comunicazione di avvio del procedimento Contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 4.1 e all'art.4.2 lettere a), b), c) è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dello studente.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello studente anche attraverso le vie brevi (posta elettronica, PEC, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento. Gli addebiti contestati si devono fondare su precise circostanze documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese e questo sia rilevante ai fini disciplinari, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza

disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 8

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

- a) L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.
- b) Il provvedimento di temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- c) Il provvedimento di temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- d) La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire per eventuali impugnazioni.
- e) Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
- f) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- g) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- h) Nel periodo di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- i) Il numero di giorni per i quali si intende disporre il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'anno

scolastico, con la conseguente impossibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale.

- j) Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine dell'anno scolastico, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
- k) In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
- l) Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
- m) Nel comminare le sanzioni di cui all'art. 5, gli organi competenti si ispireranno ai principi e alle finalità di cui all'art. 1, tenendo in considerazione le seguenti circostanze.

Circostanze attenuanti

Situazione personale e familiare dello studente.

La precedente condotta è sempre stata positiva.

Circostanze aggravanti

Reiterazione del comportamento scorretto.

Il comportamento scorretto è diretto a persone con disabilità o le offese si configurano come razziste e tendenti ad emarginare il soggetto.

Intenzionalità del comportamento per dolo, negligenza, o disattenzione.

Art. 9

Impugnazioni

- a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato come segue.
- b) L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
- c) Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- d) L'impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 10

Regolamento dell'Organo di Garanzia

- a) L'Organo di Garanzia interno è composto da:
 - Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
 - da due docenti designati dal Consiglio d'istituto;
 - da due genitori designati dal Consiglio di Istituto.Il Consiglio di Istituto designa anche i membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia il soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia un genitore dello studente sanzionato).

- b) Le elezioni avvengono all'interno della prima seduta del Consiglio di Istituto ad inizio di ogni anno scolastico. L'Organo di Garanzia resta in carica un anno scolastico.
- c) L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto
- d) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.
- e) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; l'espressione del voto è palese; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- f) Il Presidente in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo.
- g) L'Organo di Garanzia, qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla Scuola. Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e comunicata per iscritto all'interessato
- h) Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 11

Patto di Corresponsabilità Educativa

- a) Il Patto di Corresponsabilità Educativa rappresenta lo strumento di condivisione Scuola – Famiglia dei nuclei fondanti dell'azione educativa, declinando i rapporti che intercorrono tra l'Istituzione scolastica, la Famiglia e lo Studente attraverso il quale la scuola e la famiglia sanciscono una alleanza.
- b) Il Consiglio di Istituto, in quanto organo rappresentativo delle diverse componenti della comunità scolastica, elabora, adotta e modifica il Patto di Corresponsabilità Educativa.
- c) Le eventuali revisioni del Patto vengono deliberate dal Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre di ogni anno. In assenza di richiesta di revisioni, continua a produrre i suoi effetti il Patto previgente.
- d) Il Patto di Corresponsabilità Educativa viene pubblicato nel sito della Scuola www.icdamiano.it nella sezione "Albo on line".

Art. 12

Disposizioni Finali

- a) Entro il mese di settembre la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione del Regolamento di disciplina e del Patto di Corresponsabilità Educativa.
- b) Le eventuali revisioni al presente Regolamento si attivano su proposta del Dirigente Scolastico o dei componenti il Consiglio di Istituto, anche in qualità di portavoce dei membri della comunità scolastica.